

N. 02542/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03932/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2015, proposto da:

Turistica s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Giuffrida, con domicilio eletto presso Adriano Tortora in Roma, via Cicerone, 49;

contro

Roma Capitale in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

La Capannina a Mare s.r.l., Codacons;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 1932/2015, resa tra le parti, concernente ordine di apertura varchi di accesso alla spiaggia su area demaniale in concessione a stabilimento balneare - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Codacons;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il Consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Roberto Giuffrida e Rodolfo Murra.;

Considerato che la materia del contendere concerne l'accessibilità pubblica alla battigia e al mare, prima che il suo strumento materiale;

Rilevato che il demanio marittimo è direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale cui l'esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione (sicché non rileva, tra l'altro, la mancata concreta indicazione del varco di cui trattasi nell'atto di concessione alla società appellante);

Considerato che di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l'altro, l'art. 1, comma 251 lett. e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio *l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione* e le norme del vigente Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) di Roma Capitale, che prevede che *dovrà essere lasciato libero sul confine fra due concessioni un corridoio di non meno di mt. 2 per permettere l'accesso libero*;

Rilevato che provvedimenti impugnati in primo grado sono funzionali a garantire il suddetto interesse pubblico e che, in conclusione, l'ordinanza impugnata merita conferma;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare avanzata con l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Roma le spese della presente fase cautelare, nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre accessori se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere